



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

Prot. n.14722

del 5/06/2013

Sigg. Dirigenti
Comandante di Polizia Municipale

e, p.c.
Segretario Generale
Ass.re al Personale
R.S.U.

SEDE

Oggetto: Gestione istituto previsto dall'art. 4, c.1, della Legge n. 53/2000 e D.M. n. 278/2000. Permessi retribuiti di tre giorni per **documentata grave infermità** del coniuge o parente stretto. Modalità di fruizione.

In relazione all'oggetto, con la presente si precisano le modalità di fruizione dell'istituto al fine di rendere noto quale documentazione deve necessariamente essere prodotta all'ufficio risorse umane per la corretta imputazione del permesso e soprattutto per un corretto riconoscimento ed esercizio del diritto all'assenza retribuita.

Sull'istituto in questione è stato emanato, proprio a fini chiarificatori, il D.M. n. 278/2000 e si è pronunciato il Ministero del Lavoro con nota n. 25/I/0016754 del 25/11/2008, nonché l'INPS con circolare n. 32 del 3/03/2006. Dal quadro normativo citato emerge la seguente disciplina.

Al lavoratore spettano tre giorni all'anno di permesso **retribuito per grave e documentata infermità** del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica, qualora sussistano le seguenti patologie:

- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'art. 1 del medesimo Decreto.

Per comprovare il diritto alla fruizione del permesso occorre presentare idonea documentazione medica, attestante le patologie (di cui sopra) dei soggetti cui viene prestata assistenza, riconducibili in maniera espressa al D.M. 278/2000. Si ritiene idoneo a tal fine il certificato redatto dallo specialista del SS.NN. o con esso convenzionato, o il certificato del medico di medicina generale, o del pediatra di libera scelta rilasciato sulla base della documentazione prodotta dall'assistito, o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico che certifichi **espressamente la grave infermità riconducibile alle patologie elencate dal del DM 278/2000.**

I permessi possono essere fruiti entro 7 giorni dal manifestarsi della infermità, o comunque, dalla necessità di provvedere ai conseguenti specifici interventi terapeutici.

È possibile stabilire con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo frazionato, purché ciò si svolga entro i sette giorni succitati, oppure è possibile concordare con il proprio Responsabile forme di riduzione dell'orario di servizio, che si protraggano anche per un periodo che va oltre il limite dei 7 giorni.

L'accordo con il responsabile deve avere forma scritta ed essere trasmesso al servizio Gestione Risorse Umane per la corretta gestione del cartellino presenze.

Tale permesso va riproporzionato per i dipendenti a tempo parziale verticale.

La dicitura "grave infermità" non deve essere confusa con quella di "handicap in situazione di gravità" disciplinata dalla legge 104/92.

Pertanto i dipendenti che intendano inoltrare richiesta di tali permessi possono farlo secondo il modello disponibile presso l'ufficio delle risorse umane. Contestualmente o successivamente, il lavoratore dovrà far pervenire la documentazione sanitaria attestante la "grave infermità" della persona da assistere.

L'assenza sarà imputata a titolo di "permesso retribuito per grave infermità" **solo se** la documentazione sanitaria attesterà in modo **inequivoco ed esplicito** che la persona da assistere è affetta da "grave infermità". Pertanto la dicitura **"grave infermità riconducibile alle patologie di cui al DM 278/2000"** deve necessariamente essere riportata nel certificato non potendo essere desunta in nessun altro modo da chi riceve la certificazione. Diversamente le eventuali assenze già fruiti saranno imputate a ferie.

Si ricorda inoltre che nei casi di necessità ad assistere familiari malati o che necessitano di assistenza ma che non siano riconducibili all'art. 4 comma 1 della L.53/2000, è possibile richiedere

i permessi previsti dall'art. 19 del CCNL del 6/7/1995 che debbono essere anch'essi documentati e sono autorizzati dal dirigente cui il richiedente è assegnato.

La presente circolare verrà inserita nel sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'ufficio risorse umane rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Il Dirigente del 1° Settore
"affari generali, legali e risorse umane"
Avv. Carlo Popolizio



PERMESSO PER GRAVE INFERMITÀ

(art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000; articoli 7, comma 10, lett. e) e 18, comma 1, del C.C.N.L. 14 settembre 2000; articoli 1 e 3 del D.M. 21 luglio 2000, n. 278)

Al Dirigente del Settore

**Al Dirigente del 1° Settore
“Affari generali, legali e risorse umane”**

Sede

Il/la sottoscritto/a dell’Ente con contratto di lavoro a tempo:

- pieno
- parziale orizzontale
- parziale verticale
- parziale misto

assegnato/a all’ufficio del Servizio in indirizzo in qualità di (profilo professionale)

..... Cat.

C H I E D E

di fruire di n. giorno/i di permesso retribuito per grave infermità ⁽¹⁾ dal al e, a tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 dichiara che la persona affetta da grave infermità è il sig./ra proprio:

- CONIUGE (anche legalmente separato)
- PARENTE ENTRO IL SECONDO GRADO ⁽²⁾
- CONVIVENTE anagrafico

Si impegna, inoltre, a presentare, al Servizio Risorse Umane, al momento della ripresa dell’attività lavorativa, certificato redatto dallo specialista del SS.NN. o con esso convenzionato, o il certificato del medico di medicina generale, o del pediatra di libera scelta rilasciato sulla base della documentazione prodotta dall’assistito, o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico che certifichi espressamente **la grave infermità riconducibile alle patologie elencate dal del DM 278/2000**, come previsto nella circolare interna prot. 14722 del 05/06/2013 .

..... il **Il/La dipendente**

Visto: Il Dirigente del Settore

NOTA BENE:

Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del d.P.R. 445/2000).

(1) I tre giorni di permesso devono essere fruiti entro e non oltre sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

(2) Genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti (figli dei figli).